



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19019

Torino, 20 giugno 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 15.6.2019 a Madonna del Pasco – Villanova tra Pro Paschese A e Pro Paschese B (cat. Pulcini);
- Rilevato in fatto che a seguito di decisione arbitrale relativa al fallo del battitore della Pro Paaschese B RINALDI Francesco il tesserato RINALDI Enrico (Castagnolese), padre del giocatore presente tra il pubblico, ed il tecnico della Pro Paschese B GREGORIO Alessandro protestavano energicamente e, nonostante gli inviti alla calma da parte dell'Arbitro il tesserato RINALDI Enrico continuava a protestare;
- Considerato in diritto che la condotta del tesserato RINALDI Enrico (Castagnolese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al tesserato RINALDI Enrico (Castagnolese) la sanzione pecuniaria di Euro 40; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 12 del 27.5.2019 ed alla sanzione n. 15 del 10.6.2019, applica a questo titolo l'aumento sino a due terzi ex art. 24 comma 4 e comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 65.

.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino